



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 232 del 16.04.2025

Registro settore n. 13 del 16.04.2025

OGGETTO: Accertamento entrate da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
Anno 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Considerato che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente, i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

Visto l'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative elevate per violazioni alle norme del Codice della Strada, incamerati nel bilancio dell'Ente;

Visto l'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Visto il principio applicato dalla contabilità finanziaria n. 3.6 lettera a) dello stesso Allegato 4/2 in base al quale: "la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie". Dunque, per le entrate del Codice della Strada la scadenza del credito coincide con l'esigibilità dello stesso;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS....."

Visto l'articolo 179 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale "l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio;

Vista la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione." omissis;

Considerato inoltre che l'art. 202 del codice della strada ammette la possibilità di pagare l'importo per le violazioni al Codice della Strada in determinate condizioni con una riduzione del 30%. I termini per usufruire di questa agevolazione sono di 5 giorni dalla contestazione sul posto (verbale consegnato al trasgressore direttamente dall'agente accertatore) o notifica del verbale. Nei casi degli avvisi lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo dell'agevolazione fino alla notifica. Caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione e la

somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica più le spese di notifica da corrispondere integralmente;

Vista la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

Rilevato che l'art. 142, c. 12 bis, del nuovo codice della strada testualmente stabilisce: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.";

Dato atto che nell'anno 2024 non sono stati elevati verbali con strumenti elettronici per violazione dell'articolo 142 del CDS;

Visto il prospetto riepilogativo agli atti di quest'ufficio, estratto dal programma dell'Halley per la gestione delle violazioni al Codice della Strada, da cui risulta che nell'anno 2024, sono stati elevati verbali per un importo totale pari ad € 39.000,00;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2024 avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000";

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'articolo. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che regola le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;


Visto il DPCM 28 Dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di accertare la complessiva somma di € 39.000,00 relativa alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada contestate e notificate, al netto delle spese, dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- 3) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

S.Alessio Siculo li 14/04/2025



RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore Capo, Salvatore D'Agata)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;


VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 14/04/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 39.000,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.02.01.01.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento CAP. 374

Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Domenico Aliberti)